

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (EER 20 03 01) PRODOTTO DAL COMUNE DI CHIETI MEDIANTE IMPIANTI AUTORIZZATI, PER UN PERIODO DI 10 MESI

CIG : _____

*** * ***

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Chieti con sedi in _____ alla via/piazza _____ (pec: _____),
, codice fiscale _____ in persona del _____ (_____), domiciliato
per la carica presso la sede del Municipio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta
delibera degli giunta comunale n. _____ del _____ (nel seguito, per brevità, anche
“*Stazione Appaltante*”)

E

la Società _____ con sede legale in _____ (pec: _____), iscrizione
al Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____, partita iva _____,
capitale sociale Euro _____ in persona del _____ (c.f.: _____), domiciliato
per la carica presso la sede della Società (di seguito, per brevità, anche “*Società Appaltatrice*”)

PREMESSO CHE

- il Comune di Chieti con determina N. _____ del _____, ha determinato di contrarre una procedura di gara aperta per l'individuazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) prodotti dal Comune di Chieti (di seguito, per brevità, anche “*Servizio*”);
- la centrale di committenza AGIR con determina n. _____ del _____ ha indetto la procedura di gara;
- il criterio per l'aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art.108 , comma

3, del D.Lgs. n.36 del 2023;

RILEVATO CHE

- a seguito dell'avvenuto espletamento di tutte le fasi di gara, l'operatore economico _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____, partita iva _____, si è classificato primo in graduatoria, avendo presentato la migliore offerta, come da verbale di gara n _____ del _____, e, per l'effetto, il medesimo ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel disciplinare di gara;

VISTO CHE

- il Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione della centrale di committenza AGIR ha effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

RAVVISATO CHE

- il direttore generale dell'AGIR con determina n _____ del _____ ha aggiudicato al concorrente _____ l'affidamento del servizio oggetto di gara;
- con nota prot.n. _____ del _____ veniva effettuata dalla centrale di committenza AGIR la comunicazione di aggiudicazione definitiva della procedura a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura;

VISTO CHE

- il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata tra le parti,

RICHIAMATI

- il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, i chiarimenti medio tempore resi, nonché la documentazione di gara presentata dalla Società Appaltatrice, che qui si intendono interamente richiamati e accettati anche se materialmente non allegati al presente contratto;

- il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPUALNO QUANTO SEGUE

Articolo1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1.1 La Stazione Appaltante e la Società Appaltatrice convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, e tutti i documenti e gli elaborati prodotti in sede di gara, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 La Società Appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti ivi stabiliti nonché previsti e disciplinati nel Disciplinare di gara che qui si intende interamente richiamato e accettato.

1.3 L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati nonché nel Disciplinare di Gara;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la Stazione Appaltante. Norme e disposizioni queste di cui la Società Appaltatrice dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

1.4 Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Società Appaltatrice, quest'ultima rinuncia a

promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

2.1 La Stazione Appaltante affida alla Società Appaltatrice, che accetta, l'esecuzione del servizio di trattamento (smaltimento/recupero) del rifiuto non differenziato (EER 20 03 01) prodotto dal comprensorio di Chieti come meglio descritto nel Disciplinare di gara.

2.2 Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previsti e prescritti nel presente Contratto e nel disciplinare di gara.

2.3 Si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 6.500 tonn. per l'anno di riferimento, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo è stimato e non vincolante e per il suo mancato raggiungimento la Società Appaltatrice non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 3

Modalità di esecuzione del contratto

3.1 La Società Appaltatrice è tenuta ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione n____del_____)per il trattamento dei rifiuti in argomento.

3.2 La Stazione Appaltante, per mezzo del gestore del servizio di igiene urbana, provvederà a trasportare e conferire i rifiuti prodotti dal Comune di Chieti presso l'Impianto dell'Appaltatrice sito in _____utilizzando mezzi propri del gestore del servizio di igiene urbana oppure trasportatori terzi da quest'ultimo individuati nel rispetto delle disposizioni normative che regolano il trasporto dei rifiuti urbani.

3.3 Al fine della determinazione del quantitativo conferito, le parti stabiliscono che si provvederà ad effettuare la rilevazione della quantità dei rifiuti in entrata presso la pesa in dotazione all'Impianto ed il relativo peso verrà annotato sul formulario/documento di trasporto.

3.4 Non sarà consentito l'utilizzo di Impianti diversi da quello proposto in sede di gara. In caso di forza maggiore (quale ad esempio manutenzioni di carattere straordinario ovvero chiusure forzate dell'Impianto di proprietà dell'Appaltatrice):

- sarà onere della Società appaltatrice individuare, allo stesso prezzo offerto, un altro

impianto di trattamento dei rifiuti;

- sarà addebitato alla Società appaltatrice l'onere derivante all'eventuale maggior percorso (da considerare sia in andata che ritorno) considerando un costo aggiuntivo per tonnellate pari 0,135 €/Km.

Ad ogni modo, la sostituzione dell'Impianto deve essere autorizzata dalla Stazione Appaltante e non deve comportare per la stessa oneri aggiuntivi.

3.5 Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti il funzionamento dell'Impianto della Società Appaltatrice, comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per la Società Appaltatrice del risarcimento del danno. I conferimenti potranno essere effettuati dal lunedì al sabato, compresi i giorni festivi, ad eccezione del 25 Dicembre e del 1° Gennaio.

Articolo 4

Durata

4.1 Il servizio oggetto del presente affidamento **ha la durata di n.10 mesi a decorrere dal _____ e quindi sino al _____** e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

4.2 Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al successivo articolo 5, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa..

4.3 Ai sensi di legge è ad ogni modo vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 5

Corrispettivo e obblighi di tracciabilità

5.1 Il valore complessivo del presente affidamento è pari ad €_____ oltre iva, (Euro _____/___).

5.2 Il prezzo da corrispondere comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre iva, per tonnellata di rifiuto da trattare è pari a € _____ (Euro _____/___). Tale corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende fisso ed invariabile e non verrà applicata la revisione del prezzo per tutta la durata del rapporto contrattuale.

5.3 I corrispettivi di cui al precedente comma si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto, al Disciplinare di gara.

5.4 Il corrispettivo mensile da riconoscere all'aggiudicatario sarà calcolato applicando il costo unitario €/t proposto dall'operatore economico alle tonnellate di rifiuti prodotte nella stessa

mensilità. Il pagamento di quanto dovuto avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 60 gg data fattura / fine mese, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatrice. Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare obbligatoriamente in fattura è _____. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 6

Penali

6.1 La non perfetta esecuzione delle prestazioni come ad esempio la non possibilità di conferire presso l'impianto per cause non attribuibili al Comune di Chieti e comunque ogni inadempienza contrattuale che già non costituisca motivo di risoluzione del contratto comporta, previa comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'addebito alla Società Appaltatrice delle seguenti penali:

Per ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine fissato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
Per violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio	€ 1.000,00 per ogni contestazione
Per mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto/area di destinazione all'accettazione diretta, rispetto a quanto previsto e/o concordato con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nell'arco di ogni giornata lavorativa, dal lunedì al sabato	€ 100,00 per ogni ora di apertura non garantita
Per sospensione giornaliera delle modalità di servizio in termini di rifiuti da accettare presso l'impianto/area di destinazione del prestatore diretta, rispetto a quanto previsto e/o concordato con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nell'arco di ogni giornata lavorativa, dal lunedì alla domenica	€ 1.200,00 per ogni giorno

6.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante alla Società Appaltatrice; a fronte delle menzionate contestazioni, la Società Appaltatrice dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5

(cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate alla Società Appaltatrice le penali come sopra indicate.

6.3 La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Società Appaltatrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6.4 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la Società Appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6.4 La Stazione Appaltante potrà applicare alla Società Appaltatrice penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo del valore del presente affidamento. Qualora venisse raggiunto tale limite, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

6.5 La Società Appaltatrice prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Chieti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 7

Risoluzione contrattuale

7.1 La Stazione Appaltante potrà procedere ipso iure alla risoluzione del contratto, con atto unilaterale recettizio, senza costituzione in mora, ai sensi dell'art.1456 del cod.civ., nei seguenti casi:

- 1) Discordanze rilevanti nell'esecuzione del servizio, rispetto ai requisiti fissati in sede di gara e dichiarati dall'Appaltatrice;
- 2) Reiterati e aggravati inadempimenti nello svolgimento del servizio come descritti ai precedenti articoli 3 e 6, per fatto o colpa dell'Appaltatrice;
- 3) In caso di revoca dell'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti in argomento;
- 4) Cessione contrattuale o fallimento dell'Appaltatrice;
- 5) Venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- 6) Venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione in subappalto di tutto o parte dei servizi da parte dell'Appaltatrice;
- 7) Qualora a carico della Società Appaltatrice venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del DPR n.252/98.

7.2 In tali ipotesi, la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Appaltatrice dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata a/r o pec, e di conseguenza provvederà ad incamerare, a titolo di penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali, la cauzione definitiva versata a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante potrà inoltre, provvedere ad appaltare il servizio in parola a spese e in danno della Società Appaltatrice inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo emergente. Tale possibilità non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento degli ulteriori danni, anche di immagine, che da detta inadempienza dovessero derivare alla Stazione Appaltante per qualsiasi motivo.

Articolo 8

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della Società Appaltatrice

8.1 L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Disciplinare di gara, da intendersi quali obbligazioni essenziali della Società Appaltatrice ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

8.2 Sono a carico della Società Appaltatrice, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali ivi riconosciuti, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

8.3 La Società Appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel disciplinare di gara, nonché nel Contratto pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

8.4 In ogni caso, la Società Appaltatrice si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne il Comune di Chieti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

8.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società Appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed la Società Appaltatrice non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune di Chieti, assumendosene ogni relativa spesa.

8.6 La Società Appaltatrice si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8.6 La Società Appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

8.7 La Società Appaltatrice si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

8.8 In caso di inadempimento da parte della Società Appaltatrice anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Chieti può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 9

Cauzione

9.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte la Società Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Stazione Appaltante garanzia fideiussoria definitiva n. _____ del _____ rilasciata da _____ (prot. Allegato n.1).

Articolo 10

Adempimenti in materia antimafia

10.1 La Società Appaltatrice prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva al mantenimento dei requisiti di idoneità professionale nonché alla sussistenza dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 11

Riservatezza

11.1 Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto la Società Appaltatrice assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

11.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che la Società Appaltatrice sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Società Appaltatrice abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) che il Comune di Chieti abbia espressamente autorizzato la Società Appaltatrice a divulgare a specifici soggetti.

11.3 La Società Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la Società Appaltatrice dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

11.4 È fatto espresso divieto alla Società Appaltatrice di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di

del Comune di Chieti, ciò anche nel caso in cui la Società Appaltatrice dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

11.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società Appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Chieti.

11.6 La Società Appaltatrice si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 12

Sicurezza, danni e responsabilità civile

12.1 La Società Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto della Società Appaltatrice stessa quanto del Comune di Chieti, del gestore del servizio di igiene urbana e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

12.2 Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, la Società Appaltatrice dichiara di aver stipulato, con _____, un'adeguata copertura assicurativa, Polizza n. _____, massimale assicurato _____, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Società Appaltatrice in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Comune di Chieti il gestore del servizio di igiene urbana Ditta _____, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Società Appaltatrice possa arrecare al Comune di Chieti il gestore del servizio di igiene urbana Ditta _____, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro _____ per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto

previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

12.3 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia di ciascuna delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora la Società Appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di Chieti.

12.4 Resta ferma l'intera responsabilità della Società Appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 13

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

13.1 È fatto espresso divieto alla Società Appaltatrice di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

13.2 In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune di Chieti avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

13.3 Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14

Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Chieti, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 15

Trasparenza, privacy

15.1 La Società Appaltatrice dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

15.2 La Società Appaltatrice dichiara infine di essere informata che gli estremi del presente contratto di affidamento di servizio, verranno pubblicati sul sito del Comune di Chieti nella

sezione “Società Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33 del 2013.

15.3 Entrambe le parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, acconsentono al trattamento ed alla diffusione dei rispettivi dati sensibili per le sole finalità inerenti l’esecuzione del presente contratto.

Articolo 16

Disposizioni finali

17.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

17.2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte del Comune di Chieti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che il medesimo Comune si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

17.3 Per quanto non espressamente ivi disposto si applicano le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel presente contratto, nonché a quanto previsto e disciplinato negli elaborati della procedura di gara.

17.4 Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131/86.

Il presente contratto consta di n.14 (quattordici) pagine più un allegato (All.1 polizza definitiva, viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Ditta

Il Dirigente del Comune di Chieti
